

Delibera n. 1542

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FABIO CESTARO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13336 del 14 novembre 2001 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Fabio Cestaro, nato a Treviso (TV) il 27 marzo 1973;

VISTA la nota del 29 marzo 2019 (prot. n. 18367 di pari data) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Fabio Cestaro nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 18 settembre 2019 (prot. n. 67812 del 19 settembre 2019) e del 12 dicembre 2019 (prot. n. 86875 del 13 dicembre 2019) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Fabio Cestaro;

VISTA la nota del 1° giugno 2020 (prot. n. 25450/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Fabio Cestaro, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF,

la mancata osservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria. In particolare, al consulente è stata contestata la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver:

- contraffatto la firma della clientela sulla modulistica contrattuale;
- ricevuto modulistica prefirmata in bianco;

RILEVATO che il Sig. Fabio Cestaro non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa in data 29 ottobre 2020, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Fabio Cestaro e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Fabio Cestaro le sopracitate violazioni dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 3, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma della clientela sulla modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti in violazione dell'art.158, comma 1, del Regolamenti Intermediari;
- per la violazione relativa alla modulistica prefirmata in bianco da parte della clientela non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità che, nella fattispecie, risulta non trascurabile atteso l'avvenuto utilizzo dei suddetti moduli;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione relativa alla contraffazione



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

della firma della clientela, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo sulla base delle seguenti motivazioni;

- la violazione contestata è relativa a un singolo cliente;
- la condotta del consulente non era diretta all'illecito perseguimento di vantaggi personali né ha arrecato alcun tipo di danno, essendo stata posta in essere al fine di compiere un'operazione di disinvestimento richiesta dal cliente;
- avverso l'operato del consulente non risulta essere stato presentato alcun reclamo né risulta a suo carico alcun tipo di precedente;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili a titolo di dolo al Sig. Fabio Cestaro, che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte nel corso delle verifiche svolte dall'Intermediario, ha tenuto un atteggiamento ampiamente collaborativo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Fabio Cestaro, nato a Treviso (TV) il 27 marzo 1973, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 16 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti